Conto corrente con la posta — Anno 82° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA Martedì, 23 settembre 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 19 luglio 1941-XIX, n. 943, riguardante « Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 15 corrente, all'art. 27 secondo comma - penultima riga, ove è detto « quale risulta dalla legge » devesi leggere « quale risulta modificato dalla legge » e nella tabella n. 2 dell'allegato III alla nota (1), la quarta riga deve così leggersi: « di cui alla Tabella I allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV ».

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 agosto 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 2 *gennaio* 1941-XIX, *registro* 1 *Africa Italiana, foglio* 3.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Beherè Sebaht, sciumbasci (29343). — Durante un violento attacco nemico, si lanciava avanti a tutti per snidare, con lancio di bombe a mano, un forte nucleo di nemici appostati in una grotta. Ferito tre volte, rifiutava ogni soccorso e continuava a combattere fino al termine del combattimento, incitando i suoi dipendenti e dando magnifico esempio di abnegazione, coraggio ed attaccamento al dovere. — Bosco di Pasit (Danghila), 5 marzo 1938-XVI.

Gaim Burrù, buluc basci (50900). — Benchè ferito ad un braccio, continuava a combattere animosamente difendendo strenuamente il proprio ufficiale caduto gravemente ferito. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Ghebriet Demussè, buluc basci (48594) (*alla memoria*). — Durante l'attacco di una posizione occupata da forti nuclei avversari benchè ferito gravemente ad una gamba continuava ad animare i propri uomini, rifiutando di farsi medicare, finchè, nuovamente colpito, incontrava morte gloriosa sul campo. — Valle Arebur, 5-6-7 febbraio 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Franzoni Antonino di Vincenzo e di Franzoni Rosa, nato a Palermo, tenente. — Comandante di compagnia di avanguardia, guidava il reparto all'attacco di posizioni saldamente tenute dal nemico, e, nonostante il fuoco di fucileria avversaria, riusciva ad occuparle. In seguito alla violenta reazione dei nemici, contrattaccava decisamente, infliggendo loro rilevanti perdite e costringendoli a battere in ritirata. — Gobenna Ghiorghis-Uonà, 20-21 aprile 1939-XVII.

Paoletti Telesforo fu Carlo e fu Giulia Lancellotti, nato a Roma il 17 marzo 1899, sottotenente. — Regio residente, durante un combattimento, al comando di una banda di irregolari, dava prove di ardimento e sprezzo del pericolo. Ordinato il contrattacco, muoveva fra i primi contro i nemici, riuscendo a infliggere loro sensibili perdite. — Abebut Tuarà, 4 maggio 1939-XVII.

Allè Uchinni, muntaz. — In una situazione particolarmente difficile, si lanciava arditamente alla testa di pochi ascari su nuclei nemici che si erano annidati nelle anfrattuosità del terreno e a colpi di bombe a mano li disperdeva e li inseguiva per lungo tratto. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Asghedom Uoldù, buluc basci (50241). — Comandante di buluc, in una giornata di combattimento, dava ripetute prove di slancio e di coraggio. Durante l'avanzata in bosco fitto ed insidioso precedeva decisamente e a colpi di bombe a mano poneva in fuga l'avversario con perdite. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Bisserat Cahassai, sciumbasci (44714). — Addetto ad una sezione mitraglieri, caduto ucciso il proprio ufficiale, assumeva il comando del reparto e, dirigendo con perizia il fuoco delle sue armi, arrestava i ripetuti tentativi di avvolgimento fatti dall'avversario, al quale infliggeva sanguinose perdite, dando prova di calma e sereno sprezzo del pericolo. — Cantà Mariam, 31 gennaio 1938-XVI.

Chebbedè Destà, buluc basci. — Comandante di buluc, in aspro combattimento, col suo ardimentoso contegno sventava un minaccioso tentativo nemico. Rimasto gravemente ferito e mutilato della mano destra, rifiutava ogni soccorso, restando in linea fino al ripiegamento del reparto. Esempio di stoicismo e coraggio non comune. — Faguttà, 27 marzo 1938-XVI.

Gabreiohannis Uoldegheroghis, sciumbasci. — In fitta boscaglia, saputo che nuclei nemici tentavano di attaccare la compagnia, di propria iniziativa si impegnava risolutamente con due buluc, e con lancio di bombe a mano, arrestava il nemico, permettendo alla compagnia di schierarsi e di respingere l'avversario con gravi perdite. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Ghebrè Gofar, sciumbasci (51443) (*alla memoria*). — Durante una giornata di combattimento era di esempio per slancio e sprezzo del pericolo. In un assalto alla baionetta, si lanciava per primo sui nemici, incontrando morte gloriosa sul campo. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Gheresghier Burru, buluc basci. — Comandante di buluc, durante un'azione di ripiegamento, con spirito di iniziativa, assolveva bene il suo compito, lanciandosi ripetutamente al contrassalto. Rimasto ferito, continuava a combattere alla testa del proprio buluc, fino al termine dell'azione. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Gheresghier Gheremariam, buluc basci. — Durante un combattimento, benchè gravemente ferito, continuava a battersi animosamente, animando e trascinando gli ascari con l'esempio del suo ardimentoso contegno. — Faguttà, 27 marzo 1938-XVI.

Gheresillassè Negussè, sciumbasci (58529). — Graduato di alti sentimenti militari e di provata fedeltà, durante un combattimento si prodigava instancabilmente, accorrendo, con mirabile sangue freddo, dove il pericolo era maggiore, animando ed incoraggiando gli ascari. In otto giorni di operazioni, partecipava, alla testa dei dipendenti, a due furiosi assalti, che ponevano il nemico in fuga. — Cantà Mariam, 30 gennaio-8 febbraio 1938-XVI.

Ismail Alì, buluc basci (50913). — Sebbene ferito, rimaneva alla testa dei propri uomini, incitandoli al combattimento e lanciando bombe a mano sui nuclei nemici in fuga. Rapidamente soccorso, riprendeva ancora il suo posto, distinguendosi per valore ed ardimento in altri due successivi assalti effettuati nella serata. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Ismail Mohamed, buluc basci. — Comandante lo scaglione munizioni di una sezione da 65/17, durante un combattimento, benchè ferito alle due gambe, continuava ad incitare i propri uomini e non si faceva medicare che quando tutti i muli avevano attraversato una stretta pericolosa. — Cantà Mariam, 7 febbraio 1938-XVI.

Iadù Abbè, buluc basci. — Comandante di mezza compagnia, alla testa dei suoi ascari, incurante del pericolo si lanciava all'attacco di forti nuclei nemici, contribuendo con l'esempio del suo ardimento alla riuscita dell'azione. — Faguttà, 27 marzo 1938-XVI.

Mesgun Temelsò, buluc basci (10690). — Comandante di un buluc di retroguardia, si prodigava per allontanare i ribelli incalzanti, rimanendo gravemente ferito ad una gamba. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Mohamud Mohamed, buluc basci. — Visto cadere ferito un ascari in un tratto particolarmente battuto dal fuoco nemico, incurante del pericolo si precipitava in suo soccorso. Colpito egli stesso, insisteva perchè si provvedesse al trasporto dell'ascari, non cessando dall'incoraggiare e incitare i dipendenti al combattimento. — Faguttà, 25 marzo 1938-XVI.

Rasù Chiflè, sciumbasci (30364). — Durante una giornata di combattimento si distingueva per coraggio ed aggressività. Partecipava a reiterati assalti alla baionetta e con lancio di bombe a mano, incurante di ogni pericolo. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Uoldu Tesfamariam, buluc basci (52493). — Comandante di buluc punta di avanguardia, con slancio ammirevole cacciavasi tra fitta boscaglia e, aprendosi un varco a lancio di bombe a mano, riusciva a raggiungere per primo l'altura fissata, dalla quale, con efficace fuoco agevolava l'ulteriore avanzata della compagnia. In successivo assalto alla baionetta, con intervento fulmineo salvava un ufficiale che stava per essere trafitto dal nemico armato di lancia. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Ussen Abdalla, buluc basci. — Quale capo pezzo dava prova di coraggio personale. Durante un combattimento, visti cadere a morte due serventi si sostituiva ad essi, assicurando la continuità del fuoco e animando i dipendenti con l'esempio della sua calma e del suo sereno sprezzo del pericolo. Costante esempio di attaccamento al dovere in molti anni di servizio. — Faguttà, 25-26 marzo 1938-XVI.

Zellechè Teghegnè, sciumbasci (*alla memoria*). — Comandante di mezza compagnia, durante un combattimento, nel quale faceva rifulgere le sue magnifiche virtù guerriere, trascinava con l'esempio i propri ascari, finchè mortalmente colpito. incontrava morte gloriosa sul campo. — Faguttà, 27 marzo 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Basteris Amerigo di Battistino e di Biale Adelina, nato a Garessio (Cuneo) il 10 novembre 1902, sottotenente — Comandante di compagnia fucilieri, attaccava nuclei nemici appostati in posizione dominante, scardinandone col fuoco delle armi automatiche l'organizzazione difensiva ed infliggendo loro sensibili perdite. — Dongolaquò (Alto Semien), 22 aprile 1939-XVII.

Carta Antonio fu Gabriele e di Falchi Mariangela, nato a Torralba (Sassari) il 21 maggio 1908. sottotenente. — Durante un combattimento, addetto al collegamento fra due battaglioni di una colonna, dimostrava calma e sprezzo del pericolo, percorrendo varie volte, sotto intenso fuoco avversario la fronte delle compagnie avanzate. Accortosi che un gruppo di nemici molestava la colonna da una altura, di propria iniziativa, alla testa degli elementi del reparto comando, si lanciava all'attacco, mettendo in fuga gli avversari dopo aver inflitto loro perdite. — Gobensà Gheorghis-Uonà, 20-21 aprile 1939-XVII.

Pavese Romolo di Michele e di Martinengo Caterina, nato a Vinchi d'Asti il 27 marzo 1908, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia fucilieri, si offriva volontario per un'azione notturna contro forze nemiche che, all'alba, venivano travolte ed inseguite. — Encetcab (Alto Semien), 21-22 aprile 1939-XVII.

Rossi Giuseppe fu Silvio di Augelli Anita, nato a Palermo il 13 novembre 1911, tenente. — Comandante di compagnia fucilieri, incaricato di un'azione notturna che doveva portare all'occupazione di una posizione nemica, investiva un fortino dal quale, in unione ad altri reparti, fugava i nemici, stroncandone i tentativi di contrattacco. — Encetcab (Alto Semien), 21-22 aprile 1939-XVII.

Scaramellino Emmanuel di Tommaso e di Maria Laura d'Esposito, nato a Vico Equense (Napoli), il 21 maggio 1913, sottotenente. — Durante un combattimento incurante del pericolo, si prodigava nella cura dei feriti nelle linee più avanzate, dando prova di alto senso del dovere, abnegazione e spirito umanitario. — Tababù Agher-Confluenza Cabennà Airarà, 14-29 aprile 1939-XVII.

Abrahà Gheremedin, buluc basci. — Comandante di squadra fucilieri, in molteplici circostanze, dava prova di sprezzo del pericolo, ardimento e spirito aggressivo. — Valle Arebur, 5-7 febbraio 1938-XVI.

Aliscium Ibrahim, buluc basci. — Capo pezzo, durante un combattimento, notato che un mulo era rimasto indietro, incurante del pericolo si portava sul posto per porgere aiuto al conducente. Rimasto ferito, rifiutava di farsi medicare e chiedeva all'ufficiale di poter seguire il reparto. — Cantà Mariam, 7 febbraio 1938-XVI.

Asfahà Bisserat, buluc basci (47720). — Comandante di buluc, durante una giornata di combattimento, dava ripetute prove di slancio e di coraggio. Intuita una imboscata da parte di nemici annidati in fitto bosco, si slanciava arditamente alla baionetta alla testa del suo buluc e con lancio di bombe a mano volgeva in fuga l'avversario infliggendogli perdite notevoli. — Faguttà, 26 marzo 1938.

Beherè Ghererafael, buluc basc (6677). — Nonostante l'intenso e preciso fuoco avversario, sprezzante del pericolo, cooperava validamente al recupero della salma di un ascari caduto. Bosco di Pasit (Danghila), 5 marzo 1938-XVII.

Berè Aragani, buluc basci. — Comandante di un buluc fucilieri, muoveva risolutamente, all'attacco di una posizione nemica, costringendo l'avversario a ripiegare con perdite. Indi, lo inseguiva trascinando col suo magnifico esempio i propri uomini. — Valle Harebur, 5-6 febbraio 1938-XVI.

Chessetè Teveggè, buluc basci (15051). — Graduato valoroso, in aspro combattimento, trascinava risolutamente all'assalto la propria mezza compagnia, costringendo il nemico a battere in ritirata. — Faguttà, 25-26-27 marzo 1938-XVI.

Destà Damta, muntaz. — In combattimento, incurante del pericolo, soccorreva fraternamente un ascari colpito mortalmente e non lo abbandonava se non quando lo vedeva in luogo sicuro. — Faguttà, 25-26-27 marzo 1938-XVI.

Hailè Mahari, muntaz (58551). — Graduato addetto alle salmerie, assicurava giornalmente il rifornimento idrico, sostenendo quotidiani piccoli scontri con i nemici, dai quali usciva sempre vittorioso in virtù della disciplina e del coraggio che, con l'esempio infondeva nei propri dipendenti. — Cantà Mariam, 31 gennaio-8 febbraio 1938-XVI.

Hamed Saad Ali, buluc basci (44899). — Comandante di sezione mitragliatrici pesanti, durante aspro combattimento, protrattosi per oltre due giorni, concorreva validamente al conseguimento del successo, infliggendo al nemico notevoli perdite e dando costanti prove di ardimento e sprezzo del pericolo. — Faguttà, 25-27 marzo 1938-XVI.

Homar Mohamed, buluc basci. — Comandante di sezione mitragliatrici pesanti, durante aspro combattimento, protrattosi per oltre due giorni concorreva validamente al conseguimento del successo, infliggendo al nemico notevoli perdite e dando costanti prove di ardimento e sprezzo del pericolo. — Faguttà, 25-27 marzo 1938-XVI.

Mohamed Adum, buluc basci. — In un combattimento era costante esempio di serenità, ardimento e sprezzo del pericolo. — Faguttà, 25-26 marzo 1938-XVI.

Mohamed Brahani, buluc basci. — Comandante di sezione mitragliatrici pesanti, durante aspro combattimento, protrattosi per oltre due giorni, concorreva validamente al conseguimento del successo, infliggendo al nemico notevoli perdite e dando costanti prove di ardimento e sprezzo del pericolo. — Faguttà, 25-27 marzo 1938-XVI.

Mohamed Soliman, buluc basci (50352). — Durante un combattimento protrattosi per oltre due giorni, si prodigava istancabilmente per la migliore riuscita dell'azione, dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Faguttà, 25-27 marzo 1938-XVI.

Teclesghi Uoldù, buluc basci (56714). — Comandante di un buluc durante un ripiegamento, assolveva il compito affidatogli con arditezza, assaltando nemici che tentavano avvicinarsi alla compagnia — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Uoldegabriel Teclit, buluc basci (52620). — Comandante di scaglione munizioni di una batteria, in tre giornate di aspro combattimento contro ingenti forze nemiche, assicurava, incurante del pericolo, il regolare afflusso delle munizioni, portandole lui stesso nei momenti di maggior pericolo. — Faguttà, 25-27 marzo 1938-XVI.

Uolderfiel Chidanè, buluc basci (57514). — Comandante di buluc fucilieri, nottetempo, dopo aver arrestata l'avanzata di un nucleo di nemici, accortosi che un proprio ascari era rimasto indietro gravemente ferito, tornava sulla posizione per rilevarlo, riuscendo a trarlo in salvo. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Uoliè Iman, buluc basci. — Volontariamente usciva con suo buluc dalla linea per il ricupero delle salme di tre ascari di altro buluc caduti in combattimento. Già distintosi in altri combattimenti. — Faguttà, 25 marzo 1938-XVI.

Zoudè Brahanè, muntaz. — Durante uno scontro con nemici si distingueva per ardimento e spirito combattivo. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

(1424)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1941-XIX, n. 987.

Istituzione dell'Ente per l'assistenza degli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito l'Ente per l'assistenza degli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro (E.A.O.L.I.).

L'Ente ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retto da uno statuto da approvarsi, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario del P.N.F. e col Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 2.

Scopi dell'Ente sono:

a) provvedere al mantenimento e alla educazione degli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro, mediante

la istituzione e la gestione di propri collegi-convitti o concorrendo alla gestione di collegi-convitti e di istituti analoghi già esistenti alla data della presente legge che rispondano alle finalità della legge stessa;

b) curare d'intesa col Comando generale della Gioventù italiana del Littorio, l'avviamento professionale, nonchè l'educazione fisica e morale degli orfani predetti;

c) agevolare, d'intesa con le competenti Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, il collocamento degli orfani assistiti.

Art. 3.

Hanno titolo all'assistenza dell'Ente, nei limiti di età stabiliti dallo statuto, gli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale compresi nell'assicurazione di cui al R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

L'Ente può estendere la propria assistenza anche ai figli dei grandi invalidi del lavoro, quando lo consentano le disponibilità finanziarie.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, e composto:

a) del presidente;

b) di un vice presidente;

c) di un rappresentante del Comando generale della Gioventù italiana del Littorio;

d) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni;

e) del presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

f) del presidente della Federazione nazionale fascista casse mutue infortuni agricoli;

g) di un presidente di Cassa marittima infortuni sul lavoro e malattie;

h) di un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio.

Presso l'Ente è istituito un Collegio di sindaci, nominati annualmente uno dal presidente della Corte dei conti; uno dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per le corporazioni.

Due sindaci supplenti sono nominati uno dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per le corporazioni.

Il Collegio dei sindaci esercita funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 184 del Codice di commercio.

Art. 5.

L'Ente provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

a) un contributo a carico degli istituti assicuratori contro gli infortuni sul lavoro, la cui misura sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) le quote di rendite spettanti agli orfani ricoverati, a norma dell'art. 27, n. 2, del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;

c) le donazioni, i lasciti e le elargizioni.

Le somme necessarie per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli stabili per i collegi-convitti, sino alla concorrenza di L. 30.000.000, sono erogate dall'Istituto nazionale fascista infortuni, con prelevamento dai propri fondi di riserva.

Art. 6.

L'Ente provvede all'istruzione degli orfani ricoverati per mezzo delle pubbliche scuole elementari, del lavoro, artigianato, professionali e tecniche, secondo le direttive di programmi della Carta della scuola.

L'Ente inoltre promuove, d'intesa con il Ministero dell'educazione nazionale, qualora sia ritenuto necessario, l'istituzione di scuole speciali presso i collegi-convitti di cui all'articolo 2, lettera *a*).

Art. 7.

Per l'avviamento degli orfani all'esercizio di un mestiere potranno essere istituiti nei collegi-convitti, appositi laboratori, opportunamente indirizzati secondo le attitudini degli allievi e le condizioni di ambiente e di lavoro delle famiglie degli orfani.

Le competenti Confederazioni fasciste e l'Ente nazionale fascista della cooperazione daranno la loro assistenza affinchè gli allievi dei collegi-convitti dell'Ente possano frequentare stabilimenti industriali, aziende agricole o altri luoghi di lavoro, e prestarvi opera di apprendisti.

Art. 8.

L'Ente provvede, a mezzo della sezione dei grandi invalidi del lavoro dell'Istituto nazionale fascista infortuni o di altri istituti di cura specializzati, all'assistenza sanitaria degli orfani inabili al lavoro, nei casi nei quali opportune cure possano migliorarne le condizioni fisiche.

Art. 9.

Lo statuto dell'Ente provvederà a stabilire le norme per l'ammissione nei collegi-convitti, per l'eventuale istituzione delle scuole speciali di cui al secondo comma dell'art. 6, per il funzionamento di essi e per il raggiungimento, in genere, dei fini previsti dalla presente legge.

Art. 10.

All'Ente si applicano tutte le esenzioni, agevolazioni e privilegi tributari stabiliti a favore delle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza.

Art. 11.

Ferma restando la competenza del Ministero dell'educazione nazionale sui collegi-convitti e sulle scuole, l'Ente è posto sotto la vigilanza e la tutela del Ministero delle corporazioni, e ad esso sono applicabili le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista infortuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1941.XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° agosto 1941-XIX, n. 988.
Modificazione all'organico delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia dell'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il numero delle guardie scelte e guardie del Corpo di polizia dell'Africa italiana, fissato dalla tabella *A* allegata al regolamento organico del Corpo di polizia dell'Africa italiana, approvato con il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, è così modificato:

Guardie scelte . . . . posti n. 200
Guardie . . . . » » 1300

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 989.
Approvazione della convenzione per il passaggio allo Stato dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 30 aprile 1941-XIX, iscritta al repertorio dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici col n. 162, tra i delegati del Ministero dei lavori pubblici e delle finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società anonima Autostrade toscane, con sede in Firenze, con l'intervento dei rappresentanti delle provincie di Firenze, Pistoia e Lucca, e dei comuni di Firenze, Pistoia, Lucca, Prato, Montecatini-Terme e Viareggio, nonchè dei rappresentanti delle ditte Saverio Parisi e Società anonima ital-strade di Milano, con la quale vengono determinate le condizioni e modalità per la cessione allo Stato da parte della Società anonima Autostrade toscane dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio.

Art. 2.

Lo Stato si assume l'intero carico derivante dal prestito obbligazionario dell'importo di L. 40.000.000 emesso dalla Società anonima Autostrade toscane, mediante il pagamento di ugual somma, col carico degli interessi 5 % a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, alla Banca anonima Cooperativa popolare di Novara all'uopo delegata dalla detta Società anonima Autostrade toscane.

Art. 3.

Lo Stato verserà alla Società anonima Autostrade toscane la somma in contanti di L. 11.500.000 per gli scopi indicati negli articoli 4 e 6 della citata convenzione.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle provincie di Firenze, Pistoia e Lucca, nonchè ai comuni di Firenze, Pistoia, Lucca, Prato, Montecatini-Terme e Viareggio, tanti mutui per un complessivo ammontare di lire 10.000.000, pari cioè alla somma che detti enti debbono corrispondere alla Società anonima Autostrade toscane, ad estinzione delle passività, ed in misura proporzionale alla rispettiva percentuale di garanzia del prestito obbligazionario.

Art. 5.

I contratti stipulati e le obbligazioni in genere assunte dalla Società anonima Autostrade toscane dal 1° gennaio 1940-XVIII, al 30 aprile 1941-XIX, durante il quale periodo essa ha gestito l'autostrada per delega dello Stato, non avranno efficacia nei confronti dello Stato, il quale — in ogni caso — sarà sollevato e garantito dalla Società stessa da qualsiasi azione, ragione e pretesa che comunque fosse avanzata per i titoli di cui sopra.

Art. 6.

La gestione dell'autostrada sarà assunta dall'Azienda autonoma statale della strada, la quale avrà l'obbligo di versare allo Stato in ciascun esercizio, gli utili relativi dedotte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè tutte le altre spese occorrenti alla gestione medesima.

Art. 7.

A termini dell'art. 14 della convenzione originaria 2 aprile 1928-VI, resta fermo l'obbligo da parte del Ministero dei lavori pubblici della corresponsione della sovvenzione annuale dello Stato di cui all'articolo medesimo.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio in dipendenza dell'esecuzione della suaccennata Convenzione.

Art. 9.

La convenzione 30 aprile 1941-XIX, n. 162 di rep. come i successivi atti occorrenti per la sua esecuzione, saranno esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e da diritti catastali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 990.

Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Governo svedese un'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma, da destinare alla costruzione di un immobile per sede dell'Accademia svedese e concessione di agevolazioni fiscali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, è autorizzato, in applicazione dell'accordo stipulato in Roma tra il Governo italiano ed il Governo svedese mediante scambio di Note in data 21 dicembre 1937-XVI, approvato con R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1145, a cedere a titolo gratuito al Governo svedese l'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma, della superficie di mq. 3303,41, distinta in catasto al foglio 153 con i mappali 6336, 6337, 6332 parte, 6333 parte e 6334 parte, sulla quale il Governo svedese costruirà un immobile da destinare a sede dell'Accademia svedese.

Art. 2.

L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verrà approvato con decreto interministeriale e sarà esente da qualsiasi imposta, tassa e spesa.

Art. 3.

L'immobile che verrà costruito sull'area di cui all'art. 1 della presente legge sarà esente da imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura, compresi i tributi a favore della Provincia, del Governatorato o di altri Enti.

Saranno altresì esenti dall'imposta di consumo i materiali da impiegarsi nella costruzione e nelle riparazioni dell'immobile, nonchè i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Accademia, il gas-luce e l'energia elettrica consumati nei locali stessi.

I materiali, mobili, libri od altri oggetti eventualmente da importare per la costruzione, l'arredamento e la gestione dell'Istituto non saranno soggetti ai dazi doganali nè alle vigenti restrizioni alle importazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 agosto 1941-XIX, n. 991.

Integrazione di prezzo e premi per i cereali e le fave da conferire agli ammassi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È assunto a carico del bilancio dello Stato, per i cereali e le fave da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno, nel periodo di tempo in cui ha vigore il blocco dei prezzi, di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, l'onere delle seguenti quote integrative da corrispondere ai conferenti in aggiunta ai prezzi pagati dalle gestioni di ammasso:

L. 20 al quintale per il grano tenero e per quello duro;
L. 22 al quintale per il granoturco;
L. 30 al quintale per il risone;
L. 15 al quintale per l'avena;
L. 15 al quintale per la segale;
L. 20 al quintale per l'orzo vestito;
L. 25 al quintale per le fave.

Art. 2.

Sono concessi ai conferenti, a carico del bilancio dello Stato, i seguenti premi:

L. 40 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito all'ammasso dal 1° al 15 giugno 1941-XIX;

L. 30 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito all'ammasso dal 16 al 30 giugno 1941-XIX;

L. 20 per ogni quintale di grano tenero o duro, conferito dal 1° luglio 1941-XIX in poi fino ai termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle condizioni locali;

L. 15 per ogni quintale di granoturco, L. 16 per ogni quintale di risone, avena, segale e orzo e L. 20 per ogni quintale di fave, conferito agli ammassi entro i termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per il grano destinato alla selezione per seme, esonerato dall'obbligo del conferimento all'ammasso, ai sensi del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, e del decreto Ministeriale 28 luglio 1936-XIV, è concesso ai produttori, a carico del bilancio dello Stato, un premio fisso di L. 30 a quintale, in luogo dei premi di cui all'articolo precedente.

Il pagamento di detto premio è subordinato alla presentazione del prescritto certificato di idoneità e all'accertamento, da parte della competente sezione della cerealicoltura, del quantitativo di grano da seme destinato alla selezione.

Art. 4.

Per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di denuncia, nonchè per la vigilanza sui conferimenti e trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 1, è corrisposta alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, a carico del bilancio dello Stato, una quota

di L. 0,50 per ogni quintale di cereali e di fave conferito agli ammassi. Le erogazioni sui fondi ad essa assegnati, saranno effettuate dalla Federazione con modalità da fissarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa col Ministro per le finanze.

Alla fine della campagna di ammasso, la Federazione deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello delle finanze il rendiconto delle spese effettuate e, ottenutane l'approvazione, deve versare all'Erario le eventuali eccedenze attive.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Sugli stanziamenti, disposti ai sensi della presente legge, possono essere concesse anticipazioni alle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, all'Ente nazionale risi, ed alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, con le modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 992.

Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione al servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 581;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili adibiti ai pubblici trasporti sono stabiliti i seguenti certificati:

a) certificato di radiotelegrafista di prima classe;
b) certificato di radiotelegrafista di seconda classe;
c) certificato di radiotelegrafista di terza classe (o certificato speciale);
d) certificato generale di radiotelefonista.

Art. 2.

Per conseguire i certificati di cui all'art. 1 occorre sostenere e superare le prove di esame stabilite dagli articoli successivi.

L'ammissione agli esami è riservata a coloro che sono già provvisti del certificato internazionale di radiotelegrafista di prima e di seconda classe per il servizio a bordo delle navi, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni e dalla Regia marina ovvero del certificato di radiotelegrafista o di radioaerologista rilasciato dalla Regia aeronautica o del certificato di radiotelegrafista militare rilasciato dal Regio esercito o dalla Regia marina.

Inoltre l'ammissione agli esami è subordinata alla condizione che i candidati, oltre ad essere in possesso dei documenti specificati al successivo art. 4 abbiano compiuto, come tirocinio in servizio radioelettrico a bordo di aeromobili, non meno di dieci ore di volo se aspiranti al certificato di radiotelegrafista di terza classe o di radiotelefonista, non meno di venti ore se aspiranti al certificato di radiotelegrafista di seconda classe, non meno di trenta ore di volo se aspiranti al certificato di prima classe.

Art. 3.

Per l'effettuazione del tirocinio in volo i candidati debbono inoltrare regolare domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo corredata di uno dei certificati indicati nell'articolo precedente, al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, che farà sottoporre i candidati medesimi a visita medica presso l'Istituto medico-legale della Regia aeronautica più vicino alla loro residenza, allo scopo di accertare se posseggano o meno l'idoneità psico-fisiologica richiesta per il disimpegno delle mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista a bordo degli aeromobili.

Tale idoneità è accertata in base alle norme in vigore sulle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità per gli specialisti di aviazione con obbligo di volo.

L'esito della visita medica è comunicato agli interessati dal Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, che farà altresì conoscere ai candidati riusciti idonei la Società di navigazione aerea alla quale essi devono rivolgersi per compiere il tirocinio in volo.

Alla visita medica di cui sopra debbono essere sottoposti anche coloro che si ripresentassero agli esami, a meno che sia trascorso meno di un anno dalla precedente visita psicofisiologica.

I candidati che non risultino idonei in detta visita non possono essere ammessi agli esami.

Art. 4.

Compiute le prescritte ore di volo, gli aspiranti al conseguimento dei certificati indicati all'art. 1 debbono inoltrare al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, domanda redatta sulla prescritta carta da bollo indicando la specie (radiotelegrafista o radiotelefonista) e la classe del certificato a cui aspirano, apponendo dopo la firma, il proprio indirizzo.

La domanda deve essere corredata dei documenti che seguono:

a) certificato di prima o di seconda classe per i servizi radioelettrici a bordo delle navi rilasciato dal Ministero delle comunicazioni o dalla Regia scuola del Varignano, ovvero certificato di radiotelegrafista o di radioaerologista rilasciato dalla Regia aeronautica, o anche certificato di radiotelegrafista militare rilasciato dal Regio esercito o dalla Regia marina;

b) originale, o copia autentica, del diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente;

c) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassi il 42° anno di età.

I predetti limiti di età si intendono riferiti al termine ultimo di presentazione al Ministero dell'aeronautica della domanda per l'ammissione agli esami;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore ai tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione agli esami, legalizzato dal procuratore del Re;

e) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato, nel termine indicato al paragrafo precedente, dalla autorità comunale del luogo nel quale il candidato ha abituale residenza, vidimato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana rilasciato nel termine indicato ai precedenti paragrafi *d*) *e*) vidimato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento, oppure dal prefetto;

g) due fotografie a mezzo busto, senza cartoncino, formato tessera, entrambe con la firma del candidato, di cui una anche autenticata dalla competente autorità, previa apposizione della relativa marca da bollo;

h) dichiarazione rilasciata da un Comando o Direzione di aeroporto dalla quale risulti il numero di ore di volo compiuto dal candidato e la specie di servizio (radiotelegrafico o radiotelefonico) a cui esso è stato adibito;

i) ricevuta del versamento sul conto corrente postale 1/626 della somma di L. 10 per diritti di segreteria.

I documenti predetti, ad eccezione di quelli indicati alle lettere *g*) *h*) e *i*) debbono essere redatti nella prescritta carta da bollo.

Art. 5.

Gli esami hanno luogo di regola in Roma e sono tenuti ogni qualvolta vi sia un numero di candidati tale da giustificare, a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica, la convocazione della Commissione esaminatrice, ed in ogni caso, almeno una volta l'anno.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice dei candidati si compone:

di un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica di grado non inferiore al 6°, specializzato in radiotelegrafia che assume le funzioni di presidente;

di un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ruolo combattente, o del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri;

di due funzionari del Ministero dell'aeronautica, designati dalla Direzione generale dell'aviazione civile o del traffico aereo dei quali uno di ruolo amministrativo e uno di ruolo tecnico, quest'ultimo specializzato in radiotelegrafia;

di un ufficiale o funzionario della Regia marina, specializzato in radiotelegrafia.

Il controllo sul regolare funzionamento delle installazioni radiotelegrafiche di bordo adibite all'esecuzione delle prove pratiche in volo sarà affidato ad un operatore dipendente dall'Amministrazione aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo).

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione aeronautica, designato dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

Al presidente e ai membri della Commissione, per ogni giornata di adunata, e all'operatore incaricato dell'assistenza tecnica nelle prove di volo, per ogni giornata delle sue prestazioni, verranno corrisposti i gettoni di presenza nella misura prescritta dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Al segretario sarà conferito un premio di operosità ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

La spesa graverà sul bilancio del Ministero dell'aeronautica.

Art. 7.

Le prove di esame per gli aspiranti al certificato di radiotelegrafista di 1ª, 2ª e 3ª classe e di radiotelefonista sono le seguenti:

a) una prova pratica, in volo di ricezione auditiva, e un'altra di trasmissione, ciascuna della durata di cinque minuti, con le modalità indicate all'art. 9;

b) una successiva prova teorica e pratica secondo i programmi annessi al presente decreto (allegati nn. 1, 2, 3).

Per le singole prove ciascun componente la Commissione esaminatrice può assegnare fino a 10 punti, la votazione è quindi espressa in cinquantesimi.

Art. 8.

Per il conferimento dei certificati previsti dal primo comma dell'art. 1 si osservano le seguenti norme:

a) il certificato di radiotelegrafista di prima classe viene rilasciato al candidato che abbia riportato una votazione non inferiore a 40/50 nella prova orale teorica e pratica sul programma di esame stabilito con l'allegato 1 del presente decreto e che abbia dimostrato, nella prova di ricevimento a udito e di trasmissione manuale, di sapere ricevere esattamente e trasmettere con precisione un testo diviso in due parti pressochè uguali, delle quali una costituita da gruppi convenzionali di codice (insieme di lettere, di cifre, e di segni di interpunzione) alla velocità di 20 gruppi al minuto, e l'altra da parole in lingua italiana alla velocità di 25 parole al minuto.

Ogni gruppo convenzionale di codice si compone di cinque caratteri, ogni cifra o segno di interpunzione conta per due caratteri.

Ciascuna parola del testo in lingua italiana è composta in media di cinque caratteri.

Inoltre il candidato deve aver riportato la votazione di 40/50 nelle prove di trasmissione e di ricezione radiotelefonica, di un testo di lingua italiana contenente anche vari gruppi di cifre, alla velocità di 60 sillabe al minuto;

b) il certificato di radiotelegrafista di 2ª classe viene rilasciato al candidato che abbia riportato una votazione non inferiore a 30/50, nella prova orale teorica e pratica sul programma di esame stabilito con l'allegato 1 del presente decreto e che abbia dimostrato, nella prova di ricevimento a udito e di trasmissione manuale, di sapere ricevere esattamente e trasmettere con precisione un testo costituito da gruppi convenzionali di codice formati come dall'alinea *a*) alla velocità di 16 guppi al minuto;

c) il certificato di radiotelegrafista di terza classe (o certificato speciale) viene rilasciato al candidato che abbia riportato una votazione non inferiore a 30/50 nella prova teorica e pratica sul programma di esame stabilito con l'allegato 2 del presente decreto e che abbia dimostrato, nella prova di ricevimento a udito e di trasmissione manuale di saper ricevere esattamente e trasmettere con precisione un testo composto di gruppi convenzionali di codice formati come dall'alinea *a*) alla velocità di 16 gruppi al minuto;

d) il certificato generale di radiotelefonista viene rilasciato al candidato che abbia riportato una votazione non inferiore a 30/50 nella prova orale teorica e pratica e sul programma di esame stabilito con l'allegato 3 del presente decreto e che abbia dimostrato nella prova di ricezione e di trasmissione radiotelefonica, di sapere ricevere esattamente e trasmettere in modo chiaro e corretto un testo redatto in lingua italiana contenente anche vari gruppi di cifre alla velocità di 60 sillabe al minuto.

Art. 9.

Per le prove pratiche di trasmissione e di ricevimento si osservano le seguenti norme:

Le prove di trasmissione e di ricevimento tanto radiotelegrafiche quanto radiotelefoniche sono eseguite con gli apparecchi normalmente impiegati a bordo degli aeromobili usando per la ricezione un radioricevitore a cuffia, di tipo normale adatto allo scopo;

nella prova di ricezione il testo deve essere scritto in modo facilmente leggibile. Le parole incomprensibili sono considerate come non esistenti;

gli errori non corretti della trasmissione come quelli della ricezione sono tollerati fino al limite massimo di otto.

Non ottengono l'approvazione quei candidati la cui trasmissione non risulti chiara e regolare.

Il computo degli errori è fatto in conformità dei criteri che seguono:

a) ogni segnale (lettera, cifra o segno di interpunzione) ricevuto o trasmesso erroneamente conta per un errore;

b) se in una parola ricevuta o trasmessa vi sono più errori se ne contano due;

c) ogni parola omessa nella trasmissione o nella ricezione è calcolata per due errori.

Per la prova di ricezione come per quelle di trasmissione è assegnata ai candidati riconosciuti idonei la qualifica di « ottimo » di « buono » o di « sufficiente ».

L'assegnazione di cui sopra è basata sui criteri che seguono:

a) numero degli errori commessi (criterio da applicarsi per tutte le prove);

b) qualità della voce e della pronuncia (criterio applicabile per la sola prova di trasmissione radiotelefonica);

c) calligrafia (criterio da applicarsi per la prova di ricezione tanto radiotelegrafica che radiotelefonica);

d) corretta formazione dei caratteri e regolare distanza dei segni (criterio limitato alla prova di trasmissione radiotelegrafica).

Art. 10.

Il titolare di un « certificato di radiotelegrafista di prima classe » per ottenere dal Ministero dell'aeronautica il « brevetto » di radiotelegrafista di prima classe di cui all'art. 3 del R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 2191, deve avere prestato servizio radioelettrico a bordo di aeromobili in volo almeno per 70 ore, comprese in tal numero le 30 ore di volo delle quali al secondo comma dell'art. 1.

Il titolare di un « certificato di radiotelegrafista di prima classe » che non abbia effettuato le anzidette 70 ore di servizio in volo può ottenere dal Ministero dell'aeronautica un « brevetto provvisorio » valido solamente per un anno, durante il quale periodo di tempo egli deve compiere le ore di volo necessarie per raggiungere il numero di 70 ore, prescritto per il conseguimento del « brevetto definitivo » di radiotelegrafista di prima classe.

Il Ministero dell'aeronautica è in facoltà di prolungare, in circostanze speciali, oltre l'anno il periodo di tempo entro il quale dovrebbero essere effettuate le ore di volo occorrenti per il rilascio del brevetto definitivo.

Art. 11.

I certificati di radiotelegrafista o radiotelefonista per il servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili adibiti ai pubblici trasporti vengono rilasciati su appositi moduli (allegati nn. 4 e 5) della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, presso la quale è tenuto al corrente il ruolo generale di tutti i candidati esaminati, con le indicazioni della data e dell'esito degli esami sostenuti da ciascun candidato.

La detta Direzione generale deve conservare nei propri archivi una copia della fotografia di ciascun candidato, debitamente firmata e legalizzata, e munita del timbro a secco del Ministero dell'aeronautica.

Art. 12.

Il duplicato di un certificato di radiotelegrafista o di radiotelefonista di aeromobile eventualmente smarrito è rilasciato dalla « Direzione generale delle poste e dei telegrafi » su motivata istanza dell'interessato redatta sulla prescritta carta da bollo e corredata delle fotografie delle quali alla lettera *g*) del precedente art. 4, di un atto notorio rilasciato dalle autorità competenti (debitamente legalizzato) che attesti la perdita del certificato originale e di un vaglia postale di lire cinquanta a favore del procuratore del Registro pel pagamento della tassa di rinnovazione del certificato di radiotelegrafista o di radiotelefonista.

Analoga procedura viene usata in caso di richiesta di duplicazione del brevetto rilasciato dal Ministero dell'aeronautica, e la domanda va diretta al predetto Ministero che provvede alla redazione del duplicato.

A richiesta del titolare di un certificato di radiotelegrafista di aeromobile, la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, rilascia una dichiarazione relativa alla votazione ed alla qualifica conseguite dal titolare stesso nelle singole prove di esami. Detta dichiarazione è redatta su carta da bollo da fornirsi dal richiedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST-VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 66. — MANCINI

ALLEGATO 1.

Programma di esame per gli aspiranti al certificato di radiotelegrafista di prima e seconda classe a bordo degli aeromobili.

1. Impianti elettrogeneratori per il funzionamento delle stazioni radio elettriche a bordo degli aeromobili. Schemi dei circuiti. Norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione dei guasti.

2. Apparecchi trasmittenti radiotelegrafici e radiotelefonici a valvola in uso sugli aeromobili e funzione dei singoli organi. Schemi dei circuiti. Norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione dei guasti.

3. Apparecchi riceventi per onde smorzate e continue impiegati a bordo degli aeromobili. Principi su cui si basano. Interferenze e disposizioni per la loro eliminazione. Norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione degli eventuali guasti.

4. Installazioni radiogoniometriche per la sicurezza della navigazione aerea. Descrizione, funzionamento e loro uso. Errori relativi e loro determinazioni.

5. Tipi di antenne impiegate sugli aeromobili.

6. Norme per le riparazioni con i mezzi disponibili a bordo, delle eventuali avarie agli apparecchi durante il viaggio.
7. Disposizioni di protezione ai vari organi degli apparati trasmittenti e riceventi del macchinario.
8. Legislazione radiotelegrafica internazionale e interna vigente pel servizio radio aereo. Disposizioni della Convenzione sulla sicurezza della vita umana in mare in rapporto alla radiotelegrafia.

Disposizioni speciali che regolano il servizio radioelettrico della navigazione aerea. Legislazione telegrafica internazionale e interna applicabile ai radiotelegrammi.

Norme di servizio per l'accettazione, l'istradamento, lo scambio e il recapito della corrispondenza. Norme per la tassazione dei radiotelegrammi. Conoscenza delle monete in uso degli Stati più importanti. Abbreviazione di servizio.

9. Organizzazione del servizio r.t. nazionale per le esigenze della navigazione aerea e dei servizi speciali nell'interesse della navigazione stessa (stazioni radiogoniometriche, radiofari, servizi meteorologici, ecc.).
10. Doveri e responsabilità del radiotelegrafista.
11. Geografia generale delle cinque parti del mondo con speciale riguardo alle principali linee di comunicazione elettriche con fili e senza fili, e alle più importanti linee di navigazione aerea.
12. Nozioni elementari di diritto aeronautico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'aeronautica — MUSSOLINI
Il Ministro per le comunicazioni — HOST VENTURI

ALLEGATO 2.

Programma di esame per gli aspiranti al certificato di radiotelegrafista di terza classe a bordo degli aeromobili

1. Descrizione sommaria degli impianti elettrogeneratori a bordo degli aeromobili e del loro funzionamento. Norme pratiche di esercizio e manutenzione, localizzazione dei guasti.
2. Conoscenza generale dei tipi più importanti di apparecchi radiotrasmittenti e radioriceventi usati a bordo degli aeromobili e del loro funzionamento. Norme pratiche di esercizio e manutenzione. Localizzazione dei guasti. Norme pratiche per la riparazione di piccole avarie agli apparecchi durante il viaggio.
3. Nozioni elementari di radiogoniometria.
4. Tipi di antenne impiegate sugli aeromobili.
5. Dispositivi di protezione al materiale e al personale.
6. Norme di servizio da osservare per non arrecare disturbi ad altre stazioni.
7. Principali norme legislative e regolamentari interne e disposizioni speciali relative al servizio radioelettrico internazionale della navigazione aerea. Disposizioni dei regolamenti relativi alla corrispondenza pubblica, necessarie per assicurare il servizio pubblico a bordo degli aeromobili. Doveri e responsabilità del radiotelegrafista. Segnalazioni radiotelegrafiche di soccorso, di urgenza, e di sicurezza. Disposizioni della Convenzione per la sicurezza della vita umana in mare riguardante la radiotelegrafia.
8. Nozioni elementari di diritto aeronautico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'aeronautica — MUSSOLINI
Il Ministro per le comunicazioni — HOST VENTURI

ALLEGATO 3.

Programma di esame per gli aspiranti al certificato generale di radiotelegrafista a bordo degli aeromobili

1. Descrizione sommaria degli impianti elettrogeneratori a bordo degli aeromobili e del loro funzionamento. Norme pratiche di esercizio e manutenzione. Localizzazione dei guasti.
2. Conoscenza generale dei tipi più importanti di apparecchi trasmittenti radiotelefonici e di radioricevitori usati a bordo degli aeromobili. Loro funzionamento e norme pratiche di esercizio e manutenzione. Localizzazione dei guasti.
3. Tipi di antenne impiegate sugli aeromobili.
4. Dispositivi di protezione ai vari organi degli apparecchi trasmittenti e riceventi del macchinario.
5. Norme di servizio da osservare per non arrecare disturbi alle altre stazioni.
6. Norme legislative e regolamentari più importanti concernenti il servizio radioelettrico. Disposizioni regolamentari relative allo scambio delle comunicazioni radiotelefoniche. Disposizioni dei regolamenti delle radiocomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana. Disposizioni speciali che disciplinano il servizio radioelettrico della navigazione aerea. Segnalazioni radiotelefoniche di soccorso, di urgenza e di sicurezza.
7. Tasse da applicarsi per le comunicazioni radiotelefoniche.
8. Principali linee di navigazione aerea e vie più importanti di radiocomunicazioni.
9. Nozioni elementari di diritto aeronautico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'aeronautica — MUSSOLINI
Il Ministro per le comunicazioni — HOST VENTURI

ALLEGATO 4

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Direzione generale delle Poste e dei Telegrafi

CERTIFICATO

di radiotelegrafista di . . . . classe (. . . . . . .)
per il servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili.

Rilasciato al Signor . . . . paternità . . . . . .
nato il . . . . a . . . . provincia di . . . . . .
in seguito al risultato favorevole degli esami teorici e pratici da lui sostenuti nella sessione . . . . in conformità dei regolamenti e degli accordi internazionali in vigore.

Roma, li . . . . 19. . . anno . . .

IL DIRETTORE GENERALE

(Timbro)

Spazio per la fotografia

Il sottoscritto, titolare del presente certificato, si impegna a mantenere il segreto di ufficio e a sottostare scrupolosamente a tutte le disposizioni vigenti nonchè a quelle che verranno eventualmente emanate dal Regio Governo circa il servizio delle radiocomunicazioni.

IL TITOLARE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'aeronautica — MUSSOLINI
Il Ministro per le comunicazioni — HOST VENTURI

ALLEGATO 5

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Direzione generale delle Poste e dei Telegrafi

CERTIFICATO

generale di radiotelegrafista
per il servizio radioelettrico a bordo di aeromobili.

Rilasciato al Signor . . . . paternità . . . . . .
nato il . . . . a . . . . provincia di . . . . . .
in seguito al risultato favorevole degli esami teorici e pratici da lui sostenuti nella sessione . . . . in conformità dei regolamenti e degli accordi internazionali in vigore.

Roma, li . . . . 19. . . anno . . .

IL DIRETTORE GENERALE

(Timbro)

Spazio per la fotografia

Il sottoscritto, titolare del presente certificato, si impegna a mantenere il segreto di ufficio e a sottostare scrupolosamente a tutte le disposizioni vigenti nonchè a quelle che verranno eventualmente emanate dal Regio Governo circa il servizio delle radiocomunicazioni.

IL TITOLARE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

REGIO DECRETO 24 agosto 1941-XIX, n. 993.

Dichiarazione di chiusura, a tutti gli effetti di legge, della liquidazione del Sindacato nazionale infortuni meccanici e metallurgici di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto-legge 29 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933-XI con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato nazionale infortuni meccanici e metallurgici con sede in Milano;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato nazionale infortuni meccanici e metallurgici con sede in Milano, disposta con il R. decreto 22 giugno 1933-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 67. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 994.

Istituzione temporanea di un posto di 3° segretario presso la Regia legazione in Lisbona.

N. 994. R. decreto 8 agosto 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene temporaneamente istituito un posto di 3° segretario presso la Regia legazione in Lisbona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.

Cambiamento del nominativo di rimorchiatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I rimorchiatori *Palinuro* e *Miseno* iscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato col R. decreto in data 4 marzo 1928-VI, cambiano il proprio nominativo rispettivamente in « *Porto Palo* » e « *Porto Rosso* » con la data del 1° agosto 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 267.

(3752)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 20 settembre 1941-XIX.

Validità di concessioni di decorazioni al valor militare fatte dal comandante dello scacchiere ovest dell'A.O.I.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della predetta legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1432, relativo a nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;
Visto il Nostro bando del 31 luglio 1941-XIX relativo al conferimento al comandante dello scacchiere ovest dell'A.O.I. della facoltà di concedere decorazioni al v. m. sul campo;

Ordina:

Art. 1.

Sono valide a tutti gli effetti le concessioni di decorazioni al valor militare sul campo, limitatamente alle medaglie d'argento e di bronzo al valor militare e alla croce di guerra al valor militare, fatte, anche anteriormente al 4 luglio 1941-XIX, dal comandante dello scacchiere ovest dell'A.O.I.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 20 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3777)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 agosto 1941-XIX.
Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Salona d'Isonzo in provincia di Gorizia.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta del prefetto di Gorizia che il comune di Salona d'Isonzo, la cui popolazione è inferiore ai 25 mila abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recanti provvedimenti contro l'urbanesimo;
Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza a tale proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune suddetto, sia l'entità del flusso migratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;
Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;
Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Salona d'Isonzo, in provincia di Gorizia, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.
Il prefetto ed il podestà interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 11 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3736)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della Società anonima Ferry Boats Riuniti, con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1940-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima Ferry Boats Riuniti, con sede in Milano;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

La Società anonima Ferry Boats Riuniti, con sede in Milano, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 5 dicembre 1940-XIX è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il dott. Milziade Baccani.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(3770)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1941-XIX.
Terzo elenco suppletivo degli alberghi, pensioni e locande del Regno.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito con modifiche nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2651, che detta norme per la classifica nazionale degli alberghi e delle pensioni;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 382, che apporta modificazioni alla classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande;
Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1939-XVIII, con cui sono stati approvati e resi esecutivi gli elenchi definitivi di classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande del Regno;
Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1940-XVIII con cui, ai sensi dell'art. 8 del suindicato R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, è stato approvato un primo elenco suppletivo di esercizi alberghieri definitivamente classificati;
Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1941-XIX con cui, ai sensi dell'art. 8 del suindicato R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, è stato approvato un secondo elenco suppletivo di esercizi alberghieri definitivamente classificati;
Ritenuta la necessità di pubblicare un terzo elenco suppletivo di esercizi classificati dietro esame di ricorsi presentati ai sensi dell'art. 5 del cennato R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975;

Decreta:

È approvato l'unito elenco suppletivo di alberghi, pensioni e locande definitivamente classificati a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di classifica nazionale alberghiera.
L'elenco stesso forma parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 9 settembre 1941-XIX

Il Ministro: PAVOLINI

PROVINCIA DI FORLI'

FORLI'

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Moderno, Droseri Olga in Bertaccini, Via Roma, 7.

BAGNO DI ROMAGNA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Regie Terme, Enrico Roseo, Frazione S. Agnese.

CATTOLICA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Moderno, Molari Romualdo, Viale Carducci.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Amelia (c.m.), Melli Amelia, Viale Carducci, n. 6-10.
Amelia (dip.), Melli Amelia, Viale Carducci, n. 6-10.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Augusta (c.m.), Giungi Antonietta, Via Principe di Piemonte, n. 23.
Augusta (dip.), Giungi Antonietta, Via Principe di Piemonte, n. 23.
Bilancioni, Bilancioni Ida, Viale Carducci, 46.
Maria (c.m.), Piccioni Maria in Del Bianco, Via Dante, 27.
Mirabella, Binda Luigi, Viale Firenze, 5.
Nerina, Binda Fernando, Via Fiume, 31.
Ostenda, Piva Corinna in Bergamini, Via Dante, 13.
Patria, Merlini Erminda, Via Dante, 16.
Principe, Giorgioni Ida, Via Ivo Oliveti, 29.
Rinascente, Ferroni Emilia, Via Bologna, 31.
Sangiorgi, Sangiorgi Carlo, Viale Carducci, 49.
Villa Rosa, Piva Ulderico, Via Dante, 14.

LOCANDE

Aquila (c.m.), Candiotti Domenico, Via Giardino De Amicis, 1.
Aquila (dip.), Candiotti Domenico, Via Giardino De Amicis, 1.
Maria (dip.), Piccioni Maria in Del Bianco, via Dante, 27.

CESENATICO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Lido, Briganti Ersilia, Viale Carducci, 32.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Villa Maria (già Flora), Balestri Dino Adamo, Viale Carducci, 29.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Alba, Bugli Assunta, Viale De Amicis, 22.
Da Pino, Cesarini Domenica, Viale Anita Garibaldi, 6.
Italina, Cortesi Luigi, Viale Leonardo da Vinci, 5.
Romagna, Battistini Paolo, Via Clearco Montanari, 17.
Villa Adriatica (già Villa Azzurra), Imolesi Clara in Pirini, Viale Carducci, 55.

LOCANDE

Aurora, Haradkova Milada, Via Bologna, 3.
Zanotti, Alfieri Tripolitala, Viale Roma, 10.

RICCIONE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Domus Mea (c.m.), Anna Vayra Richter, Viale Principe di Piemonte, 36.
Villa Bruna (dip. G. Albergo), Casali Elviro, Via Principe di Piemonte, 13.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Angelini (c.m.), Angelini Primo, Viale Principe di Piemonte, 85.
Angelini (dip.), Angelini Primo, Viale Principe di Piemonte, 85.
Domus Mea (dip.), Anna Vayra Richter, Viale Principe di Piemonte, 36.
Zanzani, Amati Maria fu Emilio, Viale Maria Ceccarini, 18.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Europa Mazzoni (2ª dip.), Gaspari Gaddo, Via Dante, 5.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Astoria (c.m.), Piccioni Pietro, Viale G. D'Annunzio, 54.
Franca, Benini Alaide, Viale T. Tasso, 53.
Miramare, Medini Mario, Viale Dante, 57.
Montanari, Maria Domenica Montanari, Via Ugo Foscolo, 4.
Rigobello, Rigobello Ferdinando, Viale Ruggero Leoncavallo, 4.
Villa Lina, Ruscetta Lina, Viale Dante Alighieri, 18.
Villa Platani, Elsa Mariotti in Marchetti, Viale Martinelli, 3.

RIMINI

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

Grande Albergo, Azienda Autonoma di Soggiorno di Rimini, Piazzale del Risorgimento, 8.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Tevere, Rubini Vincenzo, Piazzale Cesare Battisti, 1.

RIMINI (Frazione Bellaria)

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Capanni (dip.), Capanni Paolo, Viale Italia, 4.
Miramare, Giorgetti Giovanni, Via Litoranea, 32.
Iris, Marzocchi Annunziata, Viale Trento, 32.
Italia, Pierangeli Italina in Celli, Viale Misurata, 9.
Laura, Soleri Maria, Via Fiume, 9.
Littoria, Finzi Riccardo, Viale Regina Elena, 131.
Marittima, Sensoli Bruno, Via Parisano, 10.
Miami, Pagliarani Libio, Viale Nazario Sauro, 45.
Nuovo Impero, Turchetti Maria in Fraboni, Viale Cirene, 16.
Tergeste (dip.), Calin Giulia, via Cormons, 1.
Villa Caterina, Zamparini Enrico, Viale Cirene, 7.

LOCANDE

Elena, Consogni Demostene, Viale Principe Amedeo, 32.
Impero, Raggi Merope, Viale Cormons, 7.
Romagna, Garofali Carmen, Viale Bengasi, 3.
Torsani, Torsani Gino, Viale Centauro, 2.
Villa Silvana, Bianchi Domenico, Viale V. Alfieri, 6.

RIMINI (Frazione Miramare)

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Adriatico, Tontini Luigi, Viale Principe di Piemonte, 12.

PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA

Belvedere, Hofer Valier, Viale Regina Margherita, 18.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Dell'Omo, Sciamanna Giovanna, Viale Principe di Piemonte, 7.
Immacolata, Ferreri Maria Caterina, Via Pontinia, 2.
Impero, Bongiovanni Giovanni, Via Oliveti, 4.
Mantovana, Gori Caterina, Viale Martinelli, 1.
Riviera, Corazza Aurelio, Viale Regina Margherita, 20.
Rosa, Sensoli Edoardo, Via Oliveti, 10.
Sirena, Corrias Salvatore, Via Oliveti, 6.

RIMINI (Frazione Riviera)

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Del Parco (c.m.), Azienda Autonoma di Soggiorno di Rimini, Piazzale del Littorio.
Palazzina Milano (dip. Alb. Del Parco), Azienda Autonoma di Soggiorno di Rimini, Piazzale del Littorio.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Centrale, Corsetti Melania in Mussoni, Piazza Vittorio Emanuele III, 1.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Bartolini (c.m.), Bartolini Orfeo, Via Litoranea, 118.
Belvedere, Berlati Luigi, Viale Nettuno, 42.
Berlati, Berlati Tina, Via Paolo Guidi, 10.
Bologna, Dalpozzo Maria, Via Merano, 122.
Domeniconi, Domeniconi Carlo, Via del Porto, 6.
Laura, Laura Bruno, Via Gorizia, 144.
Villa Fiorita, Ferri Guglielmo, Viale Nettuno, 51.

RIMINI (Frazione Bellariva)

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Nella, Mulazzoni Salvatore, Viale Rimembranze, 5.

RIMINI (Frazione Igea Marina)

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Riviera (c.m.), Averardo Marchetti, Via Litoranea, 23.
Savoia, Grossi Pietro, Viale A. Vespucci, 38.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Internazionale, Simoncelli Anita, Viale Regina Elena, 73.
Riviera (dip.), Averardo Marchetti, Via Litoranea, 23.
Villa Adriatica, Babini Rosina, Viale Caboto, 3.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Belvedere, Corbelli Augusto, Viale Regina Elena, 90.
Minerva, Zagari Domenico, Viale Regina Elena, 125.
Sabaudia, Tonini Pasqua, Viale A. Vespucci, 20.
Tergeste (c.m.), Calin Giulia, Viale A. Vespucci, 31.
Villa Argia, Nascioli Luisa, Viale Cormons, 9.
Villa Maria (c.m.), Grossi Giuseppe, Viale C. Colombo, 4.
Villino Svizzero (dip.), Grossi Giuseppe, Viale C. Colombo, 4.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Adriatica, Bianchini Secondo, Viale Planta, 1.
Alba Maria, Bianchi Ida, Viale G. Carducci, 2.
Canducci, Canducci Caio, Viale Centauro, 9.
Edda, Pecci Maria in Ossani, Viale Cormons, 27.
Esperia, Montebelli Luigi, Viale C. Colombo, 10.
Giannina, Bazzoli Giovanna ved. Brighi, Viale A. Vespucci, 42.

RIMINI (Frazione S. Giuliano a Mare)

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Girotti Marchesi Maria, Marchesi Maria, Viale Carlo Zavagli, 59.
Ricchi, Angeli Maria, Via Nicolini, 24.

RIMINI (Frazione Viserba)

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Milano, Oberpentinger Filomena, Via Milano, 2.
Stella d'Italia (c.m.), Simoni Vittorina in Tura, piazza G. Pascoli, 4.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Villa Adriatica, Garavini Dante, Via Litoranea, 1.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Asilo S. Francesco, Levoni Lice, Via Roma, 13.
Aurora, Cantagalli Clara, Via Litoranea, 104.
Milano-Vitali, Vitali Concetta, Viale Litoraneo, 8.
Roma, Cavassa Giovanna, Via Litoranea, 59.
Romagnola, Capra Anita, Via Litoranea, 14.

LOCANDE

Verdi, Marchini Aurelia, Via G. Verdi, 8.
Villa Rosa (c. m.), Melloni Luigi, Via Polazzi, 14.
Villa Rosa (dip.), Melloni Luigi, Via Polazzi, 14.

PROVINCIA DI GENOVA

GENOVA

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

Astoria e Isotta, Soc. An. Astoria, Piazza Brignole, 1.
Bavaria, Gambaro Carlo, Via Martin Piaggio, 15.
Grande Albergo di Genova e dei Principi, Borsa Pietro, Via Balbi, 36.
Palazzo, Federico e Italo Fioroni, Via XX Settembre, 35.
Savoia e Maestoso, Federico e Italo Fioroni, Via Arsenale di Terra, 5.

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Aquila e Reale, N. B. Fratelli Vignale, Piazza Acquaverde, 8.
Bellavista, Maroncelli Maria, Salita Visitazione, 4.
Continentale, Fratelli Fioroni, Via Arsenale di Terra, 1.
Crespi, Crespi G. B., Via A. Doria, 64.
Eletto, Dominici Dolores, Vico Stella, 6.
Helvetia, Lozza Roberto, Piazza Annunziata, 22.
Italia e Minerva, Viani Pietro, Via Carlo Felice, 14.
Milano Terminus, Dettoni Gino, Via Balbi, 34.
Moderno Verdi, Salata Giovanni, Piazza Verdi, 5.
Splendido, Viani Pietro, Via Ettore Vernazza.
Svizzera, Orlandini Guido, Via Balbi, 38-A.
Vittoria, Vignale Giuseppe, Via Balbi, 45.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Esperia, Portalupi Emilio, Vico Casana, 8.
Metropoli, Giacobino Alessandro, Vico Migliorini, 2.
Nord, Benvenuto Angelo, Via Balbi, 153.
Roma, Caviglia Attilio, Via Balbi, 45.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Corona di Ferro, Tanfoni Maria, Via Prè, 59.
De Ferrari, Chiappino Gerolamo, Vico Monte di Pietà, 10.
La Veloce, Giribaldi Margherita, Salita S. Paolo, 48-r.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Caffaro, Castellani Luigi, Scalinata Lercari, 3/4.

GENOVA-NERVI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Nervi (c.m.), Luigi Grammatica, Piazza Carlo De Amezaga, 1.
Nervi (dip.), Luigi Grammatica, Piazza Carlo De Amezaga, 1.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Internazionale, Luigi Grammatica, Viale delle Palme, 2.
Villa Bonera, Parrini Iole ved. Comparini, Via R. Sarfatti, 8.

GENOVA SANT'ILARIO

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Sole, Ramella Carmelita, Via S. Ilario, 14.

CAMOGLI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Paradiso d'Italia, Milesi Luigi, Fraz. Ruta, Via Aurelia, 21.
Grande Albergo, Gaggino Anna, Fraz. Portofino Vetta, Via Gaggini.

CHIAVARI

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Giardini, Ventre Aurelia in Oneto, Via Fortunato Vinelli, 4.

FONTANIGORDA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

S. Antonio, Baghino Maria ved. Birelli, Via Monte Ortigara, 60.

MONTOGGIO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Roma, Ghiglione Natale fu Giuseppe, Via Roma, 39.

RAPALLO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Bel Soggiorno, Gambero Angelo, Viale Costanzo Ciano.
Elisabetta, Di Leva Nicola, Via privata Zunino.
Europa, Soc. An. E.R.A., Via Maggiocco, 1.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Fiorenza Continentale, Foscarini Ferrando, Via Aurelia Occidentale, 9.
Montallegro, Pernigotti Luigi, fraz. Santuario di N. S. di Montallegro.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Cuba, Cuba Luca, Via S. Michele, 7.
Internazionale, Libardi Daria, Via Paolo Zunino, 8.

S. MARGHERITA LIGURE

PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA

Internazionale e Villa degli Ulivi, Chierichetti Guido, Via San Francesco, 2.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Savoia, Maria Herms, Via Tigullio, 2.

PROVINCIA DI GORIZIA

GORIZIA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Europa, Princi Leopolda, Via Nazario Sauro, 18.
Unione, Ioss Serafino, Via Garibaldi, 10.

LOCANDE

All'Università, Filli Giuseppe fu Giuseppe, Piazza della Vittoria, 12.
Bologna, Baldini Luigi, Corso Vittorio Emanuele III, 91.
Drossi (c.m.), Drossi Michele fu Giuseppe, Via Silvio Pellico, 4-6.
Drossi (dip.), Drossi Michele fu Giuseppe, Via Silvio Pellico, 4-6.

SANTA LUCIA D'ISONZO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Mikuz, Mikuz Antonio, Piazza Venezia, 6.

TOLMINO

LOCANDE

Vittoria, Gaberscik Oscar, Via Nazario Sauro, 1.

PROVINCIA DI PESCARA

PESCARA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Regina, Cirillo Pasquale, Via Firenze, 127.

PROVINCIA DI PISA

BAGNI DI CASCIANA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Grande Albergo, Soc. An. Esercizio Terme ed Alberghi, Via Luigi Merello, 1.

PROVINCIA DI VARESE

VARESE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Magenta, Lanzi Ida, Via Morosini, 25.

PROVINCIA DI VENEZIA

VENEZIA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Firenze, Dorigo Anna Maria ved. Baltera, Via S. Marco, 1490.

PROVINCIA DI VITERBO

ORTE

LOCANDE

Sacchetti, Sacchetti Muzio, Corso XXVIII Ottobre, 35.

(3737)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 68 del 22 febbraio 1939-XVII della provincia di Cagliari, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Cagliari;

Vista la deliberazione 24 luglio 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Cagliari, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Cagliari è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, in tre mesi dall'avviso relativo che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1941-XIX

(3755) p. *Il Ministro*: NANNINI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 19 settembre 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1941-XIX, n. 782, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-1942.

(3772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 4 settembre corrente anno è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Berchiddeddu (frazione del comune di Budduso) in provincia di Sassari.

(3762)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 127

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % n. 488447 di annue L. 73,50 intestato a Iommi Orfeo di Serafino domiciliato in Falerone (Ascoli Piceno) ed ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale appaltatore dei dazi di consumo del suddetto Comune pel quinquennio 1906-1910.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 15 maggio 1941-XIX

(2016) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica della Brughiera di Montichiari, con sede in Montichiari

Con R. decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 2771, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1941-XIX, registro n. 15, foglio n. 126, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, è stato costituito il Consorzio di bonifica della Brughiera di Montichiari, con sede nel Comune omonimo, in provincia di Brescia.

(3761)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Novoli, in liquidazione, con sede in Novoli (Lecce).

Nella seduta tenuta il 10 settembre 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Novoli, in liquidazione, con sede in Novoli (Lecce), l'avv. Salvatore Greco è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi degli articoli 58 e 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3758)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del concorso a premi per studi e ricerche intesi a rendere possibile la sostituzione di piante officinali esotiche con altre indigene.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 15 giugno 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto successivo, registro n. 10, Interno, foglio 207, col quale venne bandito un concorso a premi fra gli Istituti di farmacologia e le Cliniche mediche delle Regie università, per studi e ricerche intesi a rendere possibile la sostituzione nella industria farmaceutica di alcune piante esotiche con altre indigene aventi analoghe proprietà farmacologiche;

Veduto il successivo decreto Ministeriale 4 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1941-XIX, registro n. 16 Interno, foglio n. 381, col quale venne estesa la facoltà di prendere parte al concorso anzidetto anche agli Istituti di botanica delle Regie università;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in parola già fissato al 30 giugno 1941-XIX;

Decreta:

1) Il termine del 30 giugno 1941-XIX stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto è prorogato al 31 dicembre 1941-XIX.

2) Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3763)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza dei Regi istituti e delle Regie scuole dell'Ordine superiore tecnico.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1939-XVIII, con il quale furono indetti i concorsi a posti di personale tecnico, amministrativo e di vigilanza dei Regi istituti e delle Regie scuole dell'Ordine superiore tecnico.

Vista la circolare n. 1175-1.3.1. del 5 giugno 1940-XVIII con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri dispose la sospensione di alcuni dei concorsi indetti con il citato decreto;

Vista la circolare n. 9255-6797-4.2.1.3.1 del 4 marzo 1941-XIX della Presidenza del Consiglio riguardante i posti che devono essere riservati ai richiamati alle armi;

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1941-XIX con il quale furono ridotti a favore dei richiamati alle armi i posti del concorso a segretario economo nei Regi istituti nelle Regie scuole tecniche industriali e agrarie indetto con il decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1941-XIX, n. 25106-7541-11-1.3.1;

Decreta:

Il diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza dei Regi istituti e delle Regie scuole dell'Ordine superiore tecnico, indetti con decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII è stabilito come segue:

DATA	CONCORSO	PROVA
6-11-1941	Applicato nelle Regie scuole tecniche industriali	scritta
7-11-1941	Capofficina nelle Regie scuole tecniche industriali con specializzazione per l'aggiustaggio	scritta
8-11-1941	Idem.	grafica
10-11-1941	Capofficina nelle Regie scuole tecniche industriali con specializzazione per edili	scritta
11-11-1941	Idem.	grafica
12-11-1941	Sottocapofficina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali con specializzazione per le macchine utensili	scritta
13-11-1941	Idem.	grafica
14-11-1941	Segretario economo nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali ed agrarie	scritta
15-11-1941	Idem.	scritta
17-11-1941	Prefetti di disciplina nei Regi istituti tecnici agrari	scritta

Roma, addì 18 settembre 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(3774)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.